



I. C. "GINO ROSSI VAIRO"

Via A. Moro, 10 - 84043 AGROPOLI (SA) - A.T. CAM0000028

Segreteria tel. 0974 823222 - Presidenza tel. 0974 823112

C.M. SAIC8AT00D - C.F.: 90009620650 - C.F.E. UF1K7E

e-mail: saic8at00d@istruzione.it - saic8atood@pec.istruzione.it

sito web: www.icrossivairo.edu.it



Allegato n° 4 PTOF

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON B.E.S.

"La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile"

Ind. Naz. 2012

La scuola italiana ha fatto proprio il concetto di inclusione, sostituendolo a quello di integrazione.

L'**integrazione** si riferisce ad interventi rivolti al singolo soggetto in ragione dei suoi deficit, mentre l'**inclusione** si pone in una prospettiva più ampia, in cui la persona e i suoi limiti sono considerati relativamente ad un contesto.

Questa concezione trova la sua referenza scientifica e antropologica nell'**ICF**, il modello internazionale di classificazione delle funzioni proposto dall'OMS nel 2002. Nell'ICF emerge una visione di persona, e di alunno, completa, globale, sistemica.

Tale visione induce a riflettere sul concetto di **bisogno educativo speciale**.

La nostra scuola è sempre più eterogenea. La percentuale di alunni che presenta difficoltà di apprendimento, comportamento e relazione non certificate è in costante aumento. Il diritto di questi alunni al successo formativo, finalità ultima della scuola, non può essere ignorato.

Una didattica inclusiva non va pertanto pensata per far fronte alle emergenze, ma come prassi ordinariamente speciale. È il concetto di **speciale normalità** introdotto da Dario Ianes. La scuola inclusiva deve saper introdurre nella sua prassi quotidiana quegli ingredienti tecnici, pedagogici e psicologici che rendono la normalità adatta a rispondere ai bisogni educativi speciali degli alunni.

Già la **L. 104/92** e la **L.170 del 2010** riconoscevano la necessità di interventi rivolti agli alunni che presentano disturbi certificati; la **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e le relative indicazioni operative della **C.M. 8/2013**, riconoscono che **tutti gli alunni, anche temporaneamente, possono presentare Bisogni Educativi Speciali, pur non avendo una certificazione medica che attesti un disturbo clinico e che, pertanto, il loro diritto allo studio deve essere garantito da interventi adeguati.**

Nello specifico, la direttiva riconosce **tre fasce di BES** (Bisogni Educativi Speciali):

Bisogno Educativo Speciale	Normativa essenziale di riferimento	Descrizione
I fascia Alunni con disabilità certificata	L. 104/92; Nota 4274/2009 “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”; D.Lgs. 66/2017 “Inclusione scolastica degli alunni con disabilità” e successive integrazioni e modifiche D.Lgs. 96/19; Decreto 182/20 <i>“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida nonché delle modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 7 comma 2ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017 N° 66”</i> D.Lgs. 62/2024	<p>“La disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” (Convenzione ONU 1993).</p> <p>“La disabilità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole” (ICF 2001).</p>
II fascia Alunni con DSA/DES	L. 170/2010; D.M. del 12/07/2011	<p>DSA> Disturbi Specifici di Apprendimento ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dislessia Disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. • Disortografia Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. • Disgrafia Disturbo specifico di scrittura che si

		<p>manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discalculia Disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. <p>DES/Disturbi Evolutivi Specifici</p> <p>ADHD>Disturbo dell'attenzione e iperattività</p> <p>Funzionamento cognitivo limite>borderline</p> <p>DL>Disturbi del linguaggio</p> <p>Disturbo della motricità</p> <p>DOP>Disturbo Oppositivo Provocatorio</p> <p>Deficit delle abilità non verbali</p> <p>Disprassia</p> <p>Disturbo della condotta in adolescenza</p>
<p>III fascia</p> <p>Alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati</p>	<p>D.M. del 27/12/2012</p> <p>C.M. n.8 del 6/3/2013.</p> <p>Alunni stranieri: D.P.R. 394/1999, C.M. n. 24 dell'1/3/06 aggiornato con C.M. 4233 del 19/02/2014</p> <p>C.M. n. 2 dell'8/1/10</p>	<p>Alunni italiani o stranieri che vivono situazioni di disagio socio-economico, culturale o linguistico.</p> <p>Alunni che vivono situazioni di svantaggio o che presentano difficoltà non riconducibili alle situazioni descritte nelle precedenti fasce di Bisogni Educativi Speciali.</p>

Il protocollo di accoglienza presenta le procedure attivate dal nostro Istituto per garantire l'inclusività di ogni alunno che manifesti un Bisogno Educativo Speciale ed è aggiornato in base alla normativa più recente.

ALUNNI CON DISABILITÀ

L'adozione di un **Protocollo di Accoglienza per gli alunni con disabilità** consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in particolare la **Legge Quadro 104 del 1992**, la quale auspica il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

In particolare l'**art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione)** stabilisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Sancisce, inoltre, che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle diverse condizioni di disabilità.

Procedure e interventi	Chi, cosa, come, quando
Certificazione	<p>La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.</p> <p>La Regione Campania ha adottato, con la D.G.R.C. 685 del 10/12/2012 (B.U.R.C. 77 del 17/12/2012), le linee di indirizzo per il processo di individuazione e valutazione dell'alunno con disabilità ai fini della presa in carico per l'integrazione scolastica. Con deliberazione n. 546 del 13/12/2013 (B.U.R.C. n. 73 del 23/12/2013) la Giunta Regionale ha introdotto modifiche alle suddette linee di indirizzo ed ha definito il nuovo percorso operativo, volto ad ottimizzare procedure e tempi di rilascio della certificazione e della diagnosi funzionale per la presa in carico dell'alunno con disabilità, di seguito riportato.</p> <p>1. Il genitore ovvero l'esercente la potestà parentale o la tutela dell'alunno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si reca dal MMG (Medico di Medicina Generale) o dal Pediatra di libera scelta che, previa individuazione della patologia, rilascia l'impegnativa del SSN con la prescrizione della visita specialistica da effettuare con il Neuropsichiatra infantile della ASL, previa prenotazione; • consegna il certificato medico rilasciato dal Neuropsichiatra infantile al Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale del Distretto sanitario di residenza per la trasmissione per via telematica all'INPS; • cura la redazione e la trasmissione telematica della domanda amministrativa all'INPS, attraverso i soggetti abilitati (associazioni di categoria e patronati); L'INPS provvede alla comunicazione all'utente della data di visita collegiale presso il Distretto competente. La commissione medicointegrata (INPS) redige e rilascia la "Certificazione di accertamento della situazione di alunno con disabilità ai fini della presa in carico per l'integrazione scolastica (ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185)"; • acquisita la suddetta certificazione, la famiglia inoltra istanza per visita da parte della Unità Multidisciplinare di Valutazione per la definizione del Profilo di Funzionamento. <p>2. L'Unità di Valutazione Multidisciplinare (ASL) redige il Profilo di Funzionamento utilizzando il linguaggio e le categorie della classificazione I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di cui all'apposito modello contenuto nell'Allegato C della D.G.R.C. n. 685 del 10/12/2012. L'UVM. è composta da:</p> <p>a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;</p> <p>b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.</p> <p>Gli operatori della Unità di Valutazione Multidisciplinare consegnano il Profilo di Funzionamento ai genitori, agli esercenti la potestà parentale o la</p>

	<p>tutela dell'alunno, che a loro volta la consegnano al Dirigente Scolastico della scuola/istituto presso cui il minore è stato precedentemente iscritto.</p> <p>Le commissioni mediche integrate (INPS) di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche (D.L. 96/2019).</p> <p>Il D.Lgs. 62/2024 ridefinisce le procedure per la valutazione di base della condizione di disabilità, introducendo importanti novità normative e concettuali in riferimento al tema della disabilità affrontato a livello internazionale. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento, sarà avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali delle disposizioni relative alla valutazione di base, alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previsti dal decreto. "Alle istanze di accertamento della condizione di disabilità, presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni."</p>
Iscrizione	<p>Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro condizione di disabilità non possono essere rifiutate.</p> <p>Nella scelta della scuola è importante tenere conto delle opportunità sociali e culturali offerte dal territorio. Prima di effettuare l'iscrizione è bene che i genitori prendano contatto con i Capi di Istituto della scuola presso la quale iscrivere il proprio figlio per chiedere informazioni.</p> <p>La scelta della scuola spetta congiuntamente ad entrambi i genitori. In caso di divergenze insanabili spetta al giudice e nel caso di minori soggetti a tutela, l'iscrizione spetta al tutore.</p> <p>Effettuata la scelta, viene presentata la domanda di iscrizione dell'alunno/a con disabilità presso l'Istituto scolastico scelto attraverso le modalità stabilite.</p> <p>Contestualmente alla domanda di iscrizione on-line, deve essere presentata la seguente documentazione accertante la condizione di disabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il verbale del collegio di accertamento (INPS); • il Profilo di Funzionamento (UVM). <p>Nel caso in cui, all'atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso della documentazione accertante la condizione di disabilità, è necessario informare il Dirigente Scolastico che è in corso una fase diagnostica. La famiglia o il tutore hanno tempo fino a giugno per presentare la documentazione necessaria.</p> <p>La consegna della documentazione sarà protocollata dall'assistente amministrativo, che la comunica al Dirigente Scolastico e al referente.</p>
Accoglienza	<p>Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico e il referente concordano un primo incontro con i genitori per illustrare l'offerta formativa della scuola, le risorse umane e materiali messe a disposizione per gli alunni con disabilità e per raccogliere ulteriori informazioni sui bisogni educativi dello studente.</p>
Formazione delle classi	<p>La formazione delle classi fa riferimento al regolamento applicativo della L.133/2008 (DPR 81 del 20 marzo 2009 e nota Miur n. 16041 del 29 marzo</p>

	<p>2018) il quale stabilisce che “le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia che accolgono alunni con disabilità, sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”. Ma nel successivo comma 3 del DPR si afferma anche che: “le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2”.</p> <p>Si chiarisce anche che “L’istituzione delle classi e delle sezioni è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente”. Di fatto viene lasciata discrezionalità all’amministrazione scolastica di aumentare il numero di alunni nelle classi con alunni con disabilità.</p> <p>Si dovrà in ogni caso aver cura di creare classi eterogenee.</p>
Insegnante di sostegno ed equipe pedagogica	<p>La figura dell’insegnante per le attività di sostegno è prevista nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo le norme richiamate dalla Legge n. 104/92. Il Dirigente Scolastico assegna l’insegnante di sostegno alla classe che accoglie l’alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari. L’insegnante per le attività di sostegno deve essere un punto di riferimento per l’integrazione, in quanto il suo profilo professionale è caratterizzato da conoscenze, competenze specifiche, capacità relazionali.</p> <p>L’insegnante di sostegno</p> <ul style="list-style-type: none"> • è contitolare nelle classi in cui opera e partecipa quindi a pieno titolo alle attività di progettazione, verifica e valutazione del Consiglio di classe/team docente; • promuove la conoscenza dell’alunno e della sua patologia con le principali problematiche ad essa connesse tra i colleghi del team docente in cui opera, anche attraverso l’esame condiviso della documentazione pervenuta alla scuola e nello specifico del Profilo di Funzionamento; • promuove un rapporto privilegiato con l’Unità di Valutazione Multidisciplinare e/o gli specialisti dell’Azienda ospedaliera/Ente/Associazione/Centro di riabilitazione che assumono la presa in carico dell’alunno; • promuove un rapporto privilegiato con la famiglia dell’alunno con l’intento di arricchire nel tempo un’effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia; • collabora all’elaborazione di tutti i documenti e progetti per l’integrazione (PEI, relazione finale, verbali GLO) e ne cura la stesura, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano nella classe; • partecipa ai dipartimenti (GLHI), ai gruppi di studio, alle attività di ricerca e azione per l’integrazione, fa parte del GLO e del GLI. <p>L’équipe pedagogica è composta dagli insegnanti curricolari e dall’insegnante di sostegno.</p> <p>L’insegnante curricolare è l’insegnante di tutti gli alunni della classe per</p>

	<p>specifici ambiti disciplinari. Tutti i docenti dell'équipe pedagogica fanno parte del GLO e sono ugualmente coinvolti nella formulazione e realizzazione del PEI e del progetto di inclusione, condividendone obiettivi, strategie, strumenti, criteri di verifica e valutazione.</p> <p>Gli interventi didattici debbono quindi coinvolgere l'intero corpo docente, superando definitivamente la logica della delega al solo insegnante di sostegno.</p>
Assistenza educativa	<p>L'assistenza educativa verso gli alunni con disabilità deve essere garantita dagli enti locali.</p> <p>La Provincia è l'ente responsabile dei disabili sensoriali non vedenti e non udenti. I Comuni, singoli o consorziati, sono responsabili dell'integrazione sociale.</p> <p>L'assistenza educativa fornita sia dalla Provincia che dai Comuni è finalizzata all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno con disabilità.</p> <p>L'educatore professionale deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definire gli obiettivi educativi relativi all'autonomia personale e sociale; • collaborare con gli insegnanti di sostegno e curricolari; • adeguare il materiale didattico alle capacità dell'alunno con disabilità; • mediare e integrare gli apprendimenti in stretta collaborazione con l'insegnante di sostegno e gli insegnanti di disciplina; • partecipare agli incontri di sintesi e alla stesura del PEI (GLO); • prendere parte agli incontri del GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusività); • partecipare agli incontri di programmazione dell'attività scolastica e didattica con gli insegnanti dell'alunno con disabilità. <p>Il comune di Agropoli aderisce al Piano di Zona S8, con Comune capofila Vallo della Lucania.</p> <p>Il comune di Giungano, invece, aderisce al Piano di Zona di Roccadaspide. Prima dell'inizio dell'anno scolastico la scuola, in considerazione degli alunni con disabilità iscritti e dei bisogni educativi speciali emersi, nonché delle risorse professionali disponibili, richiede ai Comuni e ai Piani di Zona l'integrazione del servizio scolastico attraverso la figura di educatori e di assistenti specializzati, nonché servizi come l'attivazione dello Sportello d'ascolto e sussidi.</p>
Assistenza materiale	<p>Spetta alla scuola, attraverso la figura dei collaboratori scolastici, prestare ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. L'assistenza deve tener conto del genere degli alunni con disabilità (D.Lgs. 66/17).</p>
Continuità	<p>Per l'alunno con disabilità, dopo l'iscrizione, deve essere realizzata una fase di prima conoscenza attraverso l'acquisizione di informazioni: visione documentazione, contatto con gli specialisti, contatto con operatori e/o docenti dell'ordine di scuola precedente.</p> <p>A giugno</p> <ul style="list-style-type: none"> • incontro commissione continuità/referente H con docenti dell'ordine di scuola inferiore per una prima presentazione/conoscenza degli alunni. <p>A settembre la fase di accoglienza si concretizza attraverso le seguenti azioni da parte della scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione di incontri tra i docenti dei due ordini di scuola e la

	<p>famiglia per il passaggio di informazioni dettagliate (solo nel caso in cui l'incontro non fosse già avvenuto o se i docenti fossero di nuova nomina);</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentazione del caso a tutti gli insegnanti del team docente; • pianificazione incontri con gli specialisti e la famiglia per elaborazione e monitoraggio PEI; • attuazione eventuali Progetti Anno-Ponte secondo le indicazioni della Commissione continuità; • elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, eventuali educatori; • predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola, comprese le prove di ingresso (eventualmente condivise con i docenti del precedente grado di istruzione/scuola di provenienza); • attività che sviluppino i rapporti interpersonali tra l'alunno con disabilità e i compagni, tra l'alunno con disabilità e tutte le figure scolastiche presenti (i docenti potranno valutare l'opportunità di offrire alla classe informazioni relative alla disabilità); • osservazioni sistematiche da condividere con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inserimento, al fine di elaborare percorsi esperienziali e di apprendimento adeguati al singolo caso. <p>“Nel passaggio tra i gradi di istruzione è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito (PEI) sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione” (D.Lgs. 96/19).</p> <p>Nella fase iniziale dell'anno gli insegnanti dovranno porre particolare attenzione al curriculum implicito fatto non solo di spazi, tempi e contenuti flessibili, ma anche e soprattutto di atteggiamenti, di modi di porsi, di empatia, di relazione.</p>
Uscite didattiche	<p>La pianificazione delle uscite didattiche deve tener conto della presenza di alunni con disabilità, ai quali devono essere garantite pari opportunità. Queste esperienze rappresentano un momento fondamentale per lo sviluppo relazionale e formativo degli alunni; la scuola deve quindi porre particolare attenzione alla loro programmazione e gestione.</p> <p>Nell'organizzazione delle uscite didattiche va attentamente valutata l'accessibilità dell'itinerario ed è necessario prevedere misure di sostegno adeguate; devono essere designati accompagnatori qualificati, che non devono essere necessariamente insegnanti di sostegno, ma comunque membri della comunità scolastica (docenti, educatori).</p>
Documentazione	<p>PROFILO DI FUNZIONAMENTO</p> <p>Descrive la situazione clinico-funzionale dello stato psicofisico del minore in condizione di disabilità al momento dell'accertamento. Istituito con il D.Lgs. 66/2017, ricomprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale ed è redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata.</p> <p>Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle</p>

	<p>risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.</p> <p>Il Dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia; il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani Educativi Individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'Ufficio Scolastico Regionale; l'USR assegna le risorse.</p> <p>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</p> <ul style="list-style-type: none"> • È il documento che individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. • Esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base. • Indica le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale. • È elaborato e approvato dal GLO, formato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, nonché dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare; il GLO si riunisce almeno tre volte l'anno per elaborare e monitorare il PEI e di ogni incontro redige relativo verbale; • Il PEI tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. • È redatto, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è soggetto a verifiche periodiche al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. • È redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. • La famiglia può richiedere copia del PEI alla segreteria in qualunque momento. • Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione ed è
--	--

	<p>ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.</p> <p>Con il Decreto n.182 del 29 dicembre 2020, viene proposta l'adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e vengono emanate le correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Il decreto viene annullato dal TAR della regione Lazio il 14 settembre 2021 con sentenza n.9795 e, nella nota MIUR n.2044 del 17 settembre 2021 vengono fornite indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s. 2021/2022, in cui, nella sostanza, si concede alle istituzioni scolastiche l'uso dei modelli già adottati negli anni precedenti. Ad aprile 2022 il nuovo modello di PEI unico a livello nazionale viene reintrodotta dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 3196/22, e la nostra scuola lo adotta a partire dall'anno scolastico 2022/2023.</p> <p>RELAZIONE FINALE, PARTE INTEGRANTE DEL NUOVO PEI</p> <p>È il documento che <i>chiude</i> l'anno scolastico, ridefinendo sinteticamente il profilo dell'alunno, le linee guida del percorso effettuato, i punti di forza e le criticità riscontrate nel processo di insegnamento-apprendimento, i risultati raggiunti, i suggerimenti per la futura scolarizzazione e soprattutto propone le risorse, comprese le ore di sostegno, da destinare al processo inclusivo per l'anno scolastico successivo. È redatto da insegnanti curricolari, di sostegno, assistenti educativi, operatori socio-sanitari e della riabilitazione, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze, entro il mese di giugno e, nel nuovo modello unico di PEI, ne è parte integrante.</p>
Valutazione	<p>La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del Piano Educativo Individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art.16 L.104/92).</p> <p>L'O.M. n. 128/99 (ribadita dall'O.M. n. 126/2000) afferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali; • per gli alunni in condizione di disabilità psichica la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato; • qualora ci sia necessità di sostegno elevato o molto elevato, il Piano Educativo Individualizzato sarà personalizzato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. In questo caso il Consiglio di Classe valuta i risultati di apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo

	<p>svolgimento del Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali.</p> <p>ESAME DI STATO <i>(conclusivo del primo ciclo di istruzione)</i> Il D.L. n. 147/07 ha reintrodotto il giudizio di ammissione all'esame di stato da parte del Consiglio di Classe. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di Classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo (descrizione delle competenze acquisite). Gli alunni con disabilità devono sostenere tutte le prove previste; le prove possono però essere personalizzate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale da convertire nelle forme previste, impiegando le strumentazioni in uso (braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale). Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. I docenti preposti al sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale. Nel caso di esito negativo o in cui non sostenga le prove di esame, l'alunno con disabilità ha diritto ad ottenere un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza alla scuola superiore, ai soli fini del conseguimento di un attestato finale. Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.</p> <p>INVALSI Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il Consiglio di Classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti alla prova ovvero l'esonero della prova (D.Lgs. 62/17).</p>
Orientamento	<p>Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, dovrebbero iniziare fin dalla Scuola dell'Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri, aspirazioni.</p>

	<p>L'orientamento dovrebbe costituire un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si indica l'insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili per ciascun allievo con disabilità.</p> <p>Accompagnando la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati, occorre particolare attenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche inaspettatamente o che possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza. I mutamenti che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, percepibili solamente grazie ad una attenzione costante, ad un ascolto continuo e ad una vasta capacità di accogliere e di "contenere" ciò che viene espresso dall'allievo.</p> <p>Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situazioni, non solo alla luce del prosieguo formativo, ma anche, per chi ne avesse capacità e potenzialità, dell'inserimento nel mondo del lavoro.</p>
Trattenimento	<p>Per quanto riguarda il trattenimento degli alunni alla scuola dell'Infanzia, la <u>nota n. 547/14</u> consente eccezionalmente il trattenimento per un solo anno per alunni che necessitano di una speciale attenzione, ai sensi della <u>Direttiva del 27/12/12 sui Bisogni Educativi Speciali</u> e successive circolari applicative. Si chiarisce inoltre che tale disposizione può essere applicata in caso di motivi gravi o di salute, come previsto dal <u>D. Lgs. 297/94</u>. Naturalmente, i motivi di salute non possano coincidere con la sola condizione di disabilità certificata, perciò anche per essi vale la condizione della straordinarietà della situazione per ricorrere all'eventuale trattenimento.</p> <p>Il trattenimento degli alunni è in ogni caso deciso dal consiglio di classe o dal team dei docenti in accordo con la famiglia, che firma la proposta motivata degli insegnanti della classe o ne fa espressa richiesta entro il mese di gennaio. In genere non vengono trattenuti gli alunni del primo anno di ogni ordine di scuola, ritenendo insufficiente, per una corretta valutazione, il tempo di frequenza scolastica.</p>

ALUNNI OSPEDALIZZATI*

Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (esclusa la scuola dell'Infanzia), che siano stati ospedalizzati e che siano sottoposti a terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni, le istituzioni scolastiche devono attivare l'istruzione domiciliare. Il servizio viene erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare.

Le patologie che consentono l'attivazione dell'istruzione domiciliare sono:

- patologie onco-ematologiche;
- patologie croniche invalidanti, che comportano l'allontanamento periodico dalla scuola;
- malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti;
- patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni.

L'iter per l'attivazione dei percorsi d'istruzione domiciliare si articola in diverse fasi:

- richiesta da parte della famiglia, con presentazione della certificazione medica e conseguente valutazione da parte dell'istituzione scolastica;
- realizzazione, da parte della Scuola, di un progetto formativo per l'alunno, che indichi i docenti coinvolti e le ore di lezione previste;
- approvazione del progetto da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto e inserimento dello stesso nel PTOF;
- presentazione del progetto, con certificazione medica allegata, all'USR competente;
- valutazione ed eventuale approvazione del progetto, da parte dell'USR, con conseguente assegnazione di risorse.

Al fine di accelerare le procedure burocratiche e rendere velocemente fruibile il servizio, il docente coordinatore della sezione ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato si metterà in contatto con la scuola di provenienza, perché ponga in essere il progetto. Il detto docente, prima di procedere, deve aver acquisito il parere favorevole dei genitori e deve essersi informato con i medici di reparto sull'andamento della degenza.

L'insegnamento nei suddetti percorsi è generalmente affidato a docenti della classe, che si recano a casa dell'alunno. Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi da conseguire e delle metodologie da adottare, si tiene conto della particolare situazione in cui si trova l'alunno, pertanto si attuano strategie volte a conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita, evitando situazioni di isolamento attraverso l'uso delle moderne tecnologie (chat, video conferenza, posta elettronica ...) e, laddove possibile, tramite le visite dei compagni.

Il percorso formativo svolto tramite l'istruzione domiciliare, con tutto ciò che ne consegue (progressi realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze acquisite), costituirà un portfolio di competenze individuali, che accompagnerà l'allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico.

La compilazione di tale portfolio sarà curata dal docente o dai docenti domiciliari e dai docenti della classe di provenienza.

Le ore settimanali generalmente erogate variano a seconda dell'ordine di scuola di appartenenza:

- 4/5 ore per la scuola primaria;
- 6/7 ore per la scuola secondaria di 1° e 2° grado.

Sono, infine, previste attività di formazione a distanza per quelle discipline che non sono oggetto d'istruzione domiciliare.

Tutti i periodi d'istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità dell'anno scolastico.

Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti di sostegno impegnati nell'istruzione domiciliare, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (D.Lgs. 96/19).


*Normativa essenziale di riferimento: circolare MIUR n. 56 del 4 luglio 2003; D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19.

ALUNNI CON DSA

L'adozione di un **Protocollo di Accoglienza per gli alunni con DSA** consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in particolare la **L. 170 del 2010** e le relative **Linee guida del 2011**, che si propongono di perseguire le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Procedure e interventi	Chi, cosa, come, quando
Individuazione precoce	<p>“È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA” (L.170/2010).</p> <p>PASSI PREVISTI DALLA L.170/2010</p>  <pre> graph TD subgraph SCUOLA A[Identifica i casi sospetti] --> B[Predisporre attività di recupero mirato] B --> C[Persistenti difficoltà] C --> D[Comunicazione alla famiglia] D --- PDP[PDP] end subgraph FAMIGLIA E[Richiesta di valutazione] --> F[Comunicazione della famiglia alla scuola] end subgraph SERVIZI G[Iter diagnostico] --> H[Diagnosi] end D --> E F --> G </pre> <p>L'individuazione precoce delle difficoltà consente di intervenire su due fronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenire l'insorgenza e la cristallizzazione di strategie e meccanismi inadeguati e inefficaci; • prevenire e arginare le conseguenze di esperienze ripetutamente frustranti e demotivanti. <p>Le Linee guida del 2011 chiariscono che “Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo”. Pertanto la nostra scuola ha attivato strategie di osservazione sistematica</p>

	<p>attraverso l'utilizzo di griglie con indicatori di rischio (materiale dell'Associazione Italiana Dislessia), che ci permettono di monitorare costantemente il livello di apprendimento delle abilità strumentali della letto-scrittura e del calcolo dei nostri alunni.</p> <p>Alla scuola dell'Infanzia le griglie hanno la doppia funzione di rilevare e monitorare l'acquisizione dei prerequisiti e di potenziarli attraverso attività mirate. Gli esiti di tali rilevazioni (<i>Scheda Prerequisiti Infanzia</i>) vengono condivisi con le famiglie e, nella sezione dei 5 anni, con le docenti della scuola Primaria a giugno o eventualmente a settembre.</p> <p>Nella Scuola Primaria le attività di rilevazione sono comunicate alle famiglie in un primo incontro a fine settembre/inizio ottobre. Nel corso dell'incontro i docenti avranno cura di informare i genitori sulle problematiche relative ai DSA, sugli indicatori di rischio, sulle attività di monitoraggio delle abilità strumentali e di recupero messe in atto dalla scuola, sulle procedure di individuazione precoce e comunicazione e, soprattutto per quanto riguarda le classi prime, sulle scelte didattiche effettuate. In seguito all'eventuale individuazione di un rischio DSA o comunque di difficoltà, alle famiglie sarà rilasciata una relazione (<i>Griglia osservativa Primaria</i>) con le osservazioni sistematiche rilevate, da consegnare al pediatra per l'eventuale invio al SSN.</p> <p>È bene precisare infatti, che la scuola può rilevare gli indizi di rischio, ma la diagnosi deve essere effettuata da specialisti.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che la diagnosi di DSA può essere attendibile a partire dal termine della classe seconda primaria per quanto riguarda i disturbi relativi alla letto-scrittura, e in classe terza per i disturbi di calcolo.</p>
Certificazione	<p>“La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate” (L.170/2010).</p> <p>“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un Piano Didattico individualizzato e Personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.</p> <p>Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle</p>

	certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)” (C.M. 8/2013).
Iscrizione	L'iscrizione avviene regolarmente on-line. Contestualmente occorre consegnare all'Ufficio alunni la certificazione o diagnosi di un medico specialista (Neurologo, Neuropsichiatra Infantile, Psichiatra) per i DSA o altri Disturbi Evolutivi. L'assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni protocolla la documentazione, verifica la presenza di certificazione medica all'interno dei moduli e comunica al Dirigente Scolastico e al referente DSA eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado; in tal caso i Dirigenti Scolastici di competenza concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una continuità didattica efficace. Il Dirigente Scolastico e il referente DSA accertano che la certificazione specialistica indichi: tipologia del/dei disturbo/i, livelli di gravità ed eventuali suggerimenti operativi in merito a misure dispensative e a strumenti compensativi. Saranno inoltre prese in considerazione le eventuali osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza.
Accoglienza	Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico e il referente concordano un primo incontro con i genitori per illustrare l'offerta formativa della scuola, le risorse umane e materiali messi a disposizione per gli alunni con DSA e per raccogliere ulteriori informazioni sui bisogni educativi dello studente.
Formazione delle classi	Inserimento in classe: quando in una classe viene inserito uno studente con certificazione, il referente DSA ed il coordinatore devono preparare il Consiglio di Classe o il team docente per la scuola primaria sull'argomento: <ul style="list-style-type: none"> • esaminando la documentazione; • fornendo adeguate informazioni sul disturbo e/o la patologia specifica; • fornendo ai docenti materiale didattico formativo adeguato; • presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.
Ruoli e compiti	<div> <div>DIRIGENTE SCOLASTICO</div> <ul style="list-style-type: none"> • gestionali, organizzativi, consultivi; • individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione; • formazione delle classi; • rapporti con gli Enti coinvolti. </div> <div> <div>REFERENTE DSA / FUNZIONE STRUMENTALE</div> <ul style="list-style-type: none"> • raccorda le diverse realtà (Scuole, ASL, famiglie, Enti territoriali...); • controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita; • fornisce informazioni circa disposizioni normative vigenti, strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; • offre supporto ai colleghi su specifici materiali didattici e di valutazione; • diffonde e pubblicizza iniziative di </div>

		<p>formazione specifica o aggiornamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • collabora, se richiesto, alla stesura del PDP.
	PERSONALE DI SEGRETERIA	<ul style="list-style-type: none"> • riceve e protocolla la certificazione dalla famiglia; • la inserisce nel fascicolo personale e ne consegna una copia al referente DSA; • istituisce un'anagrafe di Istituto; • aggiorna il fascicolo personale inserendo il PDP elaborato dal Consiglio di Classe o dal team docente.
	CONSIGLIO DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • legge e analizza la certificazione; • incontra la famiglia per osservazioni particolari; • eventualmente coinvolge lo/la studente/studentessa; • redige per ogni ragazzo con DSA un PDP con la collaborazione della famiglia e di eventuali specialisti (Tavolo tecnico); • condivide il PDP con la famiglia; • tutto il Consiglio di Classe sottoscrive il PDP unitamente alla famiglia e ad eventuali specialisti; • si mantiene informato sull'evoluzione dei materiali di supporto e sulla normativa vigente (www.aiditalia.org); • si confronta su casi sospetti individuati a seguito di osservazioni sistematiche (griglie AID) e predispone incontri con le famiglie.
	COORDINATORE/ REFERENTE DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • tiene i contatti con la famiglia; • tiene i contatti con il referente di Istituto; • se necessario prende contatti con la scuola precedente; • coordina le attività pianificate e la stesura del PDP; • provvede ad informare i colleghi di eventuali evoluzioni del problema; • convoca le famiglie per eventuali segnalazioni di nuovi casi; • valuta con la famiglia e il ragazzo con DSA l'opportunità e le dovute modalità per affrontare in classe il problema; • comunica al Dirigente Scolastico, al referente e alle famiglie la rilevazione di un sospetto di DSA a seguito di

	<p>osservazioni sistematiche (griglie AID).</p> <p>SINGOLO INSEGNANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnala al coordinatore eventuali nuovi casi; • concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa; • fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi concordati con la famiglia; • garantisce le modalità di verifica in rispetto alla normativa vigente; • modula gli obiettivi rispetto ai saperi essenziali della propria disciplina; • valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità; • favorisce l'autostima e il rinforzo positivo; • in seguito ad osservazione mirata (griglie AID) segnala al coordinatore e al Consiglio di Classe eventuali casi sospetti. <p>FAMIGLIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegna in Segreteria la certificazione con la richiesta di protocollo; • concorda il PDP con il Consiglio di Classe e i singoli docenti; • mantiene i contatti con gli insegnanti e il referente DSA; • richiede la versione digitale dei libri (www.biblioaid.it); • si mantiene informata sull'evoluzione dei materiali di supporto e sulla normativa vigente; • favorisce l'autostima ponendo attenzione alle conseguenze psicologiche del problema.
Documentazione	<p>“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate” (Linee guida 2011).</p> <p>Il PDP è il principale strumento di lavoro del Consiglio di Classe con gli alunni con DSA ed è un obbligo di legge (L.170/2010).</p> <p>I docenti devono elaborare collegialmente il Piano Didattico Personalizzato, utilizzando il modello predisposto dall'Istituto, entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, assumendosi la responsabilità di quanto in esso vi è scritto.</p> <p>Il PDP, condiviso con la famiglia, che lo ha visionato, concordato e firmato, va allegato al fascicolo dell'alunno e monitorato nel corso dell'anno.</p> <p>Per gli alunni che hanno già seguito un PDP nell'anno precedente, sarà</p>

	<p>necessario provvedere alla redazione di un aggiornamento all’inizio del nuovo anno (ottobre-novembre).</p> <p>La famiglia può richiedere copia del PDP alla segreteria in qualunque momento.</p> <p>Alla fine dell’anno scolastico il Consiglio di Classe/ team docente redige una relazione finale, ridefinendo sinteticamente il profilo dell’alunno, le linee guida del percorso effettuato, i punti di forza e le criticità riscontrate nel processo di insegnamento-apprendimento, i risultati raggiunti, i suggerimenti per la futura scolarizzazione.</p>
Misure dispensative	<p>“Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura” (Linee guida 2011).</p> <p>Lo studente con DSA può essere dispensato da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lettura ad alta voce; 2. prendere appunti; 3. uso del corsivo e/o dello stampatello minuscolo; 4. scrittura sotto dettatura; 5. copiare alla lavagna; 6. studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni, poesie, forme verbali...; 7. tempi standard; 8. prove/verifiche a tempo; 10. eccessivo carico compiti a casa, con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modifica degli obiettivi; 11. sovrapposizione più prove valutative in tempi ravvicinati; 12. studio della lingua straniera in forma scritta; 13. lettura/scrittura delle note musicali; 14. altro (anche in base alle indicazioni della diagnosi). <p>Nelle verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione e adattamento del numero degli esercizi o delle domande, senza modifica degli obiettivi; • parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali, consentendo l’uso di mappe e schemi durante l’interrogazione; • evitare la valutazione di esercizi di educazione fisica con troppi comandi da eseguire contemporaneamente. <p>L’alunno con DSA può inoltre usufruire dell’esonero dallo studio delle lingue straniere.</p> <p>In considerazione del fatto che tale disposizione in realtà è penalizzante per gli alunni con DSA, così come rilevato anche dall’Associazione Italiana Dislessia, per la rilevanza che lo studio delle lingue straniere assume nel quadro delle competenze chiave europee, pensiamo tuttavia che occorra piuttosto attivare alternative metodologiche che consentano un approccio alle lingue straniere anche nei casi più gravi, soprattutto in previsione del prosieguo degli studi, anziché ricorrere all’esonero.</p> <p>Le misure dispensative sono in genere suggerite nella diagnosi, ma in ogni caso devono essere valutate dal Consiglio di Classe o dal team docente e condivise con la famiglia.</p>
Strumenti compensativi	<p>“Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che</p>

	<p>sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria" (Linee guida 2011).</p> <p>Non sono soltanto tecnologici. Eccone alcuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. computer, tablet, stampante, scanner ...; 2. tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi, mappe, diagrammi di flusso ...; 3. ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linea dei numeri...) ed eventualmente calcolatrice con foglio di calcolo, calcolatrice vocale...; 4. programmi di videoscrittura, correttore ortografico, sintesi vocale...; 5. risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, ...); 6. integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato, sintesi vocale, mappe, schemi, immagini, video, formulari; 7. utilizzo di criteri di leggibilità: font senza grazie, spaziatura espansa, carattere più grande, testo non giustificato...; 8. software didattici free e/o commerciali; 9. registratore digitale o altri strumenti di registrazione per uso personale; 10. dizionari digitali (CD rom, risorse on line...); 11. lettura delle consegne da parte dell'insegnante o dei compagni; 12. accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali; 13. accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni; 14. controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi); 15. uso di impugnatori, righello segna-righe...; 16. altro (eventualmente indicato nella diagnosi). <p>La nostra scuola è dotata di laboratori informatici, di LIM in tutte le aule e di postazioni in tutte le classi in cui sono presenti alunni con DSA. Sono stati inoltre installati software free consigliati dall'AID per favorire l'apprendimento degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Come per le misure dispensative, anche gli strumenti compensativi sono generalmente suggeriti nelle diagnosi, ma in ogni caso devono essere valutati dal consiglio di classe o dal team docente e condivisi con la famiglia.</p>
Didattica individualizzata e personalizzata	<p>Il Piano Didattico Personalizzato per l'alunno DSA non può esaurirsi nell'elencazione di misure dispensative e strumenti compensativi. Fondamentale è l'adozione di metodologie didattiche inclusive, che garantiscano il successo formativo di tutti e di ciascuno. Le Linee guida del 2011 sostengono con forza che solo dalla sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata possano determinarsi le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e chiarisce le caratteristiche dei due approcci.</p> <p>“La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.</p> <p>La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta</p>

	<p>didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue <i>preferenze</i> e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo" (Linee guida 2011).</p>
Verifiche e valutazione	<p>"1. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.</p> <p>2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove"</p> <p>(D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122, art. 10).</p> <p>La valutazione per gli alunni DSA esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume una valenza formativa più che sommativa (ad esempio, negli alunni disgrafici e disortografici non può essere valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le discipline come, per gli studenti discalculici, non sono valutabili le abilità di calcolo).</p> <p>La valutazione di tutti gli studenti con DSA è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità...). Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.</p> <p>Ecco i fondamentali principi valutativi adottati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.valutazione delle conoscenze e non delle carenze; 2.valutazione del processo di apprendimento dell'allievo, non solo del prodotto/risultato delle prove; 3.verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate; 4.evitare prove ravvicinate; 5.decodifica della consegna e del testo facilitata; 6.prove informatizzate e supporti tecnologici;

	<p>7.tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove; 8.verifiche orali e scritte programmate e concordate; 9.parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l'uso di schemi e/o mappe durante l'interrogazione; 10.nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento del numero di esercizi senza modifica degli obiettivi formativi; 11.nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una discussione orale), riduzione al minimo delle domande a risposte aperte; 12.nelle verifiche scritte, evitare le domande con risposta V/F, le domande con doppia negazione e le domande di difficile interpretazione; 13.lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale; 14.uso di strumenti e mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive...); 15.valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale; 16.valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi; 17.valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati; 18.valutazione del contenuto nell'esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive e di memoria a breve termine; 19.privilegiare, nelle verifiche orali, concetti e terminologia utilizzati nelle spiegazioni; 20.favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell'ambiente fisico e organizzativo (rumori, luci, ritmi...); 21.considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi; 22.nelle verifiche orali rassicurare e stimolare l'alunno ad argomentare qualora emergano difficoltà dovute a compromissione della memoria a breve termine; 23.fornire in tempi utili, copia delle verifiche perché lo studente prenda atto dei propri errori; 24.altro.</p> <p>INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d'anno e specificati nel PDP. Durante l'anno scolastico, quindi, devono essere stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati; tutto quello che è stato applicato durante l'anno, se documentato (PDP), si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento. Nel PDP devono essere elencate le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati: contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri, strumenti di valutazione adottati, obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i Consigli di Classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli</p>
--	--

	<p>esami.</p> <p><i>“Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (D.Lgs. 62/17).</i></p> <p><i>“In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma” (D.Lgs. 62/17).</i></p> <p>INVALSI</p> <p>Gli insegnanti terranno conto che l'INVALSI può predisporre una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con DSA per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta in tempo utile.</p> <p>Per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti. Se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. In questo caso è anche possibile la lettura ad alta voce della prova.</p> <p>Gli alunni dispensati dallo studio della lingua straniera scritta non svolgono la prova di lingua inglese.</p> <p>Sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.</p> <p>Per le classi campione è necessario avvisare l'osservatore esterno nel momento in cui questi prende contatto con la scuola, che nella classe assegnatagli è presente un allievo che potrà svolgere le prove avvalendosi di un tempo aggiuntivo. In questo caso specifico, la scuola dovrà prevedere la presenza di un docente che si presenti in aula allo scadere del tempo standard di somministrazione e che rimanga con l'allievo con DSA per il tempo aggiuntivo, in modo che l'osservatore esterno possa procedere con la propria osservazione secondo i tempi standard previsti per gli altri allievi. Quando l'allievo con DSA termina lo svolgimento della prova, il docente che ha effettuato la sorveglianza durante il tempo aggiuntivo provvede a consegnare all'osservatore esterno la prova stessa, avendo cura che questi prenda nota del codice dell'allievo per indicare nella scheda riposta che si tratta di uno studente con DSA che ha utilizzato un tempo aggiuntivo.</p> <p>Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente Scolastico può adottare, se lo ritiene opportuno, una delle misure precedentemente illustrate in modo differenziato per prove diverse. Ad esempio, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per matematica o viceversa.</p>
--	---

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE

La **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e le relative indicazioni operative della **C.M. 8/2013**, riconoscono che **tutti gli alunni, anche temporaneamente, possono presentare Bisogni Educativi Speciali, pur non avendo una certificazione medica che attesti un disturbo clinico e che, pertanto, il loro diritto allo studio deve essere garantito da interventi adeguati.**

Procedure e interventi	Chi, cosa, come, quando
Individuazione	<p>Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di individuare i bisogni relativi all’apprendimento (<i>Scheda rilevazione BES</i>) e di attivare le progettualità personalizzate, verbalizzandole nel registro dei verbali.</p> <p>Tali bisogni devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di <i>ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche</i> del team docenti.</p> <p>La condizione di svantaggio può essere determinata da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) particolari condizioni sociali o ambientali, b) difficoltà di apprendimento. <p>Gli interventi predisposti dovranno essere di carattere transitorio.</p> <p>La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e la necessità di collaborazione.</p>
Documentazione	<p>Senza un parere positivo della famiglia (<i>Consenso Informato</i>), i percorsi personalizzati formalizzati nel PDP non possono essere attivati. Quindi la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai Piani di studio.</p>
Interventi	<p>La mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, dal momento che la Direttiva Ministeriale richiama i principi della personalizzazione proclamati dalla Legge 53/2003.</p>
Verifiche e valutazione	<p>Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato, dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. È perciò importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concordare con l’alunno le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe; • le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; • individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune; • stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva. <p>In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dell’alunno e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d’anno.</p>

ALUNNI STRANIERI

Gli interventi in favore degli alunni stranieri fanno riferimento al **D.P.R. 394/1999, C.M. n. 24 dell'1/3/06** aggiornato con **C.M. 4233 del 19/02/2014**, alle relative **“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”** e alla **L.106/24**.

Procedure e interventi	Chi, cosa, come, quando
Iscrizione	<p>Per gli alunni già inseriti nel nostro sistema scolastico, le iscrizioni avvengono nei modi e nei tempi stabiliti dal Ministero. Esse possono però avvenire in corso d'anno al momento in cui l'alunno arriva in Italia. La scuola provvede all'individuazione della classe e dell'anno in corso in base agli studi compiuti nel Paese d'origine.</p> <p>Lo stato di irregolarità della famiglia non pregiudica l'iscrizione.</p> <p>In via generale gli alunni stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, ma, tenendo conto delle competenze, delle abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana, possono essere inseriti al più alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica.</p>
Attribuzione alle classi	<p>La C.M. 2/2010 prevede che di norma la percentuale di alunni stranieri inseriti nella stessa classe non superi il 30%, per favorire e agevolare il processo di apprendimento.</p>
Interventi	<p>Gli interventi in favore degli alunni stranieri fanno riferimento al D.P.R. 394/1999, C.M. n. 24 dell'1/3/06 aggiornato con C.M. 4233 del 19/02/2014 e alle relative “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”.</p> <p>La C.M. del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali e le successive note chiariscono il ruolo e la responsabilità della scuola e dei docenti nella predisposizione di strategie di intervento personalizzato. Gli interventi didattici messi in atto per favorire l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità dovrebbero essere di natura transitoria e solo in via eccezionale formalizzati attraverso un PDP. Le strategie adottate sono relative alla fase nella quale l'alunno straniero si trova:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fase iniziale dell'apprendimento dell'Italiano L2 per comunicare, corrispondente grosso modo, per la rilevazione degli apprendimenti e la definizione degli obiettivi, ai livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Gli obiettivi privilegiati riguardano soprattutto: lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione di messaggi, l'acquisizione del lessico fondamentale, l'acquisizione di strutture grammaticali di base, il consolidamento delle abilità di lettura/scrittura in L2; • la fase “ponte” di accesso all'Italiano dello studio, in cui l'obiettivo è duplice: rinforzare e sostenere l'apprendimento dell'Italiano e, nello stesso tempo, fornire competenze adeguate alla partecipazione attiva al percorso comune negli studi; • la fase degli apprendimenti comuni.
Utilizzo ore seconda lingua straniera per potenziamento lingua italiana	<p>Ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado potranno essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana.</p>

Verifiche e valutazione	<p>Gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Tuttavia la C.M. del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali e le successive note rafforzano e specificano il ruolo e la responsabilità della scuola e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare le strategie di intervento personalizzato adottate. È pertanto importante che nella relazione di presentazione della classe agli esami, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e apprendimento. Per l'esame finale di primo ciclo, in caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine dell'alunno per facilitare la comprensione.</p> <p>Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura d'origine.</p>
--------------------------------	---

ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO

DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Per chi non si avvale dell'IRC, il nostro Istituto prevede che l'alunno segua attività di studio guidate da docenti compresenti (approfondimento/consolidamento/recupero) o, qualora non vi sia disponibilità di compresenze, si sposti in una classe parallela, immediatamente inferiore o superiore a quella frequentata.

Con il consenso della famiglia, l'alunno può rimanere nella propria classe e svolgere attività alternative concordate nel Consiglio di Classe o dal team docenti per la scuola primaria.

GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

Nella nostra istituzione scolastica viene istituito annualmente il GLI: Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, richiamato dal MIUR con la circolare Ministeriale n. 8/2013, nonché confermato con il D.Lgs. 66/2017 e il D.Lgs. 97/19.

Il GLI è composto dal Dirigente Scolastico, da docenti curricolari e di sostegno, da rappresentanti dell'ASL ed eventualmente da personale ATA e può essere integrato, in relazione alle funzioni svolte, dalle famiglie, dalle associazioni di disabili più rappresentative sul territorio e dalle figure professionali che seguono gli alunni (educatori, assistenti alla comunicazione, terapisti, psicologi).

È nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione, nonché i docenti di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione il GLI si avvale della consulenza e del supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio.

Il GLI può assumere forme/denominazioni diverse, in base alle esigenze e alle funzioni da espletare e pertanto può riunirsi in seduta plenaria, di Istituto (GLHI) e dedicata (GLO).

Denominazione	Componenti	Funzioni
GLI - seduta plenaria	Dirigente Scolastico, referente, insegnanti di sostegno (uno per ciascun ordine di scuola), insegnanti curricolari (uno per ciascun ordine di scuola), rappresentanti/specialisti	<p>Definizione e attuazione del Piano di Inclusione, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> rilevazione degli alunni con disabilità, con DSA/DES e con Bisogni Educativi Speciali non certificati presenti nella scuola; analisi della situazione

	<p>ASL.</p> <p>Il GLI può essere integrato da associazioni di persone con disabilità e rappresentanti dei genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.</p>	<p>complessiva (numero degli alunni con BES, tipologia dei bisogni, classi coinvolte);</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevazione e analisi delle risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; • raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi posti in essere e predisposizione dei piani di intervento; • rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; • elaborazione di una proposta di Piano per l'Inclusione (PI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; • formulazione di proposte per la richiesta di organico, di assistenza, di sussidi; • formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche in forma cooperativa e collaborativa con le ASL e gli Enti locali; • trattazione di tematiche specifiche anche con l'intervento di esperti esterni.
<p>GLI in seduta di Istituto</p> <p>GLHI o Dipartimento sostegno</p>	<p>Dirigente Scolastico, referente, insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari.</p> <p>Il GLHI è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico e dal referente, dai docenti di sostegno.</p>	<p>Le funzioni del GLI in seduta di Istituto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorire la conoscenza e la diffusione di metodologie didattiche inclusive; • favorire esperienze di collaborazione formative in rete; • promuovere scambi di esperienze con associazioni sul territorio; • favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola; • formulare richieste per l'acquisto di attrezzature, sussidi, materiale; • formulare eventuali richieste di integrazione scolastica per migliorare il percorso di inclusione; • formulare proposte per

		<p>migliorare il percorso inclusivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sensibilizzare la scuola al processo di inclusione di tutti gli alunni; • proporre il quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base dei singoli PEI predisposti dai consigli di classe, interclasse e intersezione; • formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento; • trattazione di tematiche specifiche anche con l'intervento di esperti esterni. <p>Le funzioni del GLHI sono le stesse, ma riguardano gli alunni con disabilità.</p>
<p>GLO e Tavoli Tecnici> GLI in seduta dedicata</p>	<p>Il GLH Operativo (GLO) viene costituito per ogni alunno con certificazione di condizione di disabilità e ne fanno parte tutti i docenti contitolari della classe; vi partecipano: famiglia, specialisti di riferimento, rappresentanti/specialisti dell'ASL.</p> <p>Per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Disturbi Evolutivi Specifici vengono istituiti Tavoli Tecnici a cui partecipano: famiglia, team docente, specialisti di riferimento.</p>	<p>Le funzioni del GLI in seduta dedicata (GLO e Tavoli Tecnici) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esaminare la documentazione personale dell'alunno; • confrontarsi sulle prove d'ingresso effettuate e sulle informazioni raccolte sull'alunno; • elaborare PEI/PDP e curare la documentazione a carico della scuola; • attuare tutte le strategie didattiche necessarie all'apprendimento dell'alunno; • utilizzare tutte le opportunità della flessibilità oraria e organizzativa (classi aperte, laboratori...) per favorire l'inclusione dell'alunno; • condividere modalità, tempi e strumenti per la valutazione dell'alunno.

IL FORMAT

La nostra scuola adotta un format condiviso per dare coerenza e uniformità ai documenti elaborati e alle procedure attivate.

Il nuovo modello di PEI unico a livello nazionale proposto con Decreto n.182 del 29 dicembre 2020, annullato con sentenza del TAR n.9795 a settembre e reintrodotta dalla [sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 3196/22](#) ad aprile 2022, è stato adottato a partire da questo anno scolastico.

Format relativo alle procedure attuate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali:

- modello PEI unico a livello nazionale istituito con Decreto 182/20;
- verbali GLO 1-2-3, allegati al PEI;
- relazione finale alunno con disabilità, allegati con proposta ore di sostegno e risorse per l'anno successivo (parti integranti del PEI);
- modello PDP alunni con DSA/DES;
- verbali Tavolo tecnico;
- relazione finale alunno con DSA/DES;
- scheda di rilevazione alunni con BES di terza fascia;
- consenso informato per l'elaborazione del PDP per gli alunni con BES di terza fascia;
- modello PDP alunni con BES di terza fascia (D.M. 27/12/2012 e C.M. n.8 del 6/3/2013);
- relazione finale alunno con BES di terza fascia;
- griglie di rilevazione sospetto DSA per i tre ordini di scuola (Materiali dell'AID-Scheda prerequisiti per la Scuola dell'Infanzia).

Aggiornamento: novembre 2024

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Coordinatore

Insegnante Angela Buccino



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Bruno Bonfrisco